

PROTOCOLLO
PROCEDIMENTI DI CITTADINANZA PER DISCENDENZA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Valutata l'opportunità di individuare e seguire una prassi comune in relazione ai procedimenti in materia di cittadinanza per discendenza, così da agevolare e rendere per quanto possibile maggiormente omogeneo il trattamento degli stessi, si indicano, nel rispetto della piena autonomia professionale degli avvocati, le seguenti linee guida:

1. si consiglia di inserire un numero ragionevole di ricorrenti per singolo ricorso al fine di non ritardare o rendere più gravoso il processo. Per il Tribunale di Venezia il numero ragionevole di ricorrenti è **fino a dieci**.
2. precisare con chiarezza anche nelle conclusioni, non solo nel corpo del testo, l'eventuale richiesta della cittadinanza *iure matrimonii* per eventuali coniugi sposatisi ante 27.04.1983;
3. quanto agli interventi volontari, ammessi secondo legge, questi tendenzialmente non daranno luogo a separazione delle cause. Per evitare eventuali rinvii di udienza, salva l'eventualità in cui dovesse essere disposta la notificazione a carico dell'interventore alla parte non costituita in giudizio, è preferibile che l'intervento venga effettuato almeno 45 giorni prima dell'udienza, purché venga rispettato il numero complessivo massimo di ricorrenti consigliato.
4. è di rilevante importanza, operare sempre nella parte introduttiva del ricorso una schematica ma completa ricostruzione della linea di discendenza, precisando i dati anagrafici completi dei vari soggetti e la discendenza (quindi indicando il nome e cognome del soggetto, data e luogo di nascita

e di matrimonio, nonché i dati anagrafici completi del/della coniuge o partner nei casi di unioni di fatto).

5. nel ricorso introduttivo deve essere indicato l'indirizzo di residenza dei ricorrenti. L'indicazione della residenza, qualora non contenuta nell'atto introduttivo (nell'ipotesi dei giudizi instaurati prima della vigenza di questo protocollo), verrà effettuata in atto separato depositato nel fascicolo telematico, in formato editabile (PDF o Word RTF).

6. depositare il ricorso quando esso è completo, corredato dai relativi documenti e dalle procure, nelle forme di legge, tradotti in lingua italiana ed apostillati, evitando per quanto possibile depositi integrativi successivi. Qualora si renda necessaria l'integrazione successiva dei documenti essa dovrà essere effettuata con congruo anticipo rispetto all'udienza o comunque almeno cinque giorni prima, al fine di consentire al giudice l'analisi degli stessi ed evitare il rinvio dell'udienza, con un'unica memoria integrativa e riepilogativa di tutti i documenti di causa.

7. Evidenziare "in neretto" (o altra modalità) e numerare nell'epigrafe del ricorso i nominativi dei soli soggetti ricorrenti che formulano per sé la domanda di accertamento della cittadinanza nonché dei soggetti minorenni per cui la domanda viene parimenti formulata, con indicazione dei genitori che agiscono in giudizio per loro conto;

8. Prestare particolare attenzione nell'indicazione dei ricorrenti (dati anagrafici etc) al fine di evitare, per quanto possibile, i procedimenti per correzione di errore materiale (ex artt. 287 e ss. c.p.c.);

9. allegare sempre lo **schema grafico** dell'albero genealogico, con indicazione dei dati anagrafici dei vari discendenti a partire dall'avo capostipite (e, per quest'ultimo, anche del luogo di nascita e di matrimonio), nonché con l'indicazione del nominativo del coniuge/partner con cui sono stati generati gli ulteriori discendenti. Relativamente ai procedimenti già pendenti e laddove si renda necessaria l'integrazione, si invita al deposito dell'albero genealogico almeno cinque giorni prima dell'udienza;

10. corredare il ricorso dell'indice dei documenti allegati e che dovranno essere elencati in ordine cronologico (generalmente a partire dal certificato di nascita/certificato di battesimo dell'avo capostipite e seguendo, via via, l'ordine di discendenza) con numerazione progressiva (001 – 002 – 003 e così via). Laddove non eccessivamente gravoso, si renderebbe utile l'inserimento nel corpo

del ricorso dei link attivi che rimandano direttamente al documento. In ogni caso, aver cura di indicare la numerazione dei documenti anche nella narrativa del ricorso.

Il CNN (certificato negativo di naturalizzazione del/della capostipite) verrà inserito, preferibilmente, o prima o subito dopo i certificati di nascita/matrimonio/morte dell'avo capostipite.

L'atto di Battesimo dell'antenato italiano deve essere vidimato dalla curia competente. La copia delle liste di leva è un documento ammissibile ai fini della prova della nascita dell'avo, così come altri documenti, come il certificato di Cresima ed il certificato di Comunione. Ciò qualora si tratti di avo capostipite nato in epoca anteriore al 1871 (ovvero prima dell'attivazione in Veneto degli Uffici comunali dello stato civile, avvenuta a partire dal 01.09.1871) e non sia possibile rinvenire il certificato di Battesimo o comunque la registrazione della nascita nei registri della Parrocchia.

11. I documenti dovranno quindi essere allegati in singoli files, con la numerazione ed indicazione della denominazione di cui all'indice;

12. Depositare sempre e tempestivamente (comunque almeno cinque giorni prima dell'udienza) nel fascicolo telematico le PEC di accettazione e conferma della notificazione (del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza) all'Avvocatura dello Stato in formato EML, anche in caso di udienza online, per permettere al giudice di verificare anticipatamente la regolarità del contraddittorio (considerato che in molti processi la parte resistente non si costituisce). Depositare tali prove di notifica come allegato ad una "*nota di deposito*" (come "*atto di deposito non codificato*"), ovvero, in caso di trattazione scritta dell'udienza, in allegato alle note di trattazione dell'udienza in forma scritta.

13. l'udienza verrà svolta preferibilmente a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza (art. 127 *bis* c.p.c.), salvo che il Giudice non ritenga opportuno disporre la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (art. 127 *ter* c.p.c.);

14. sono ammesse le traduzioni di documenti stranieri effettuate all'estero, nel rispetto delle regole del paese in cui la traduzione è stata effettuata (salvo in questo caso la necessità di allegare agli atti la normativa nazionale di riferimento), essendo necessaria l'apposizione dell'apostille quando previsto per legge (Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961).

15. Quando i documenti stranieri sono rilasciati da paesi che non fanno parte della Convenzione dell'Aja sopra menzionata, tali documenti non devono essere apostillati bensì legalizzati dal Consolato Generale d'Italia di competenza territoriale.

Venezia, 11/10/2024


Il Presidente del Tribunale di Venezia

dott. Salvatore Laganà



Il Presidente AGIS

Avv.to Giovanni Caridi



Il Presidente AUCI

Avv.to Monica Restanio

